**CORTE DEI CONTI****SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**

Delibera n. 89/2012/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 18 aprile 2012 composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Enrica LATERZA	Presidente
Dott.	Gianfranco BATTELLI	Consigliere
Dott.	Giancarlo ASTEGIANO	Consigliere relatore
Dott.	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Primo referendario
Dott.	Walter BERRUTI	Primo referendario
Dott.ssa	Alessandra OLESSINA	Primo referendario

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Avigliana (TO), prot. n. 0001875, del 30 gennaio 2012, e pervenuta per il tramite del consiglio delle Autonomie il 10 febbraio 2012, recante un quesito in materia di contabilità pubblica;

Vista l'Ordinanza n. 15/2012 con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Consigliere Dott. Giancarlo Astegiano;

Udito il relatore;

Ritenuto in

FATTO

Il Sindaco del Comune di Avigliana ha inoltrato alla Sezione, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, una richiesta di parere contenente due quesiti diretti ad ottenere chiarimenti in relazione a fattispecie diverse relative all'interpretazione della disciplina che regola i vincoli di finanza pubblica nella materia del lavoro pubblico.

Con il primo di essi ha domandato se sia possibile destinare, nel rispetto delle percentuali previste dall'art. 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, i proventi di competenza comunale delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada al conferimento di incarichi a Vigili Urbani dipendenti di altri Comuni poiché il comune di Avigliana ha aderito ad un Progetto denominato "*Piano Accordo ex art. 4, c. 4 lettera C della Legge 7/3/86 n° 65*", "*considerando le spese in oggetto, quali spese che si autoalimentano e quindi sottratte ai limiti indicati dalle norme sul contenimento delle spese di personale di cui all'art. 1, c. 557 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 14, c. 7 del D.L. 78/2010 e relativa legge di conversione*".

In proposito, il Sindaco del Comune di Avigliana ha precisato che la destinazione che verrebbe impressa alle somme sarebbe conforme a quanto previsto dall'art. 208 del Codice della Strada poiché si tratterebbe del "*potenziamento dell'attività di controllo e di tutela della sicurezza stradale*" effettuando spese "*che non rivestono il carattere della ripetitività e che vengono programmate anno per anno a seconda delle risorse disponibili*". Ha rilevato, altresì, che in una fattispecie analoga la Sezione del controllo dell'Abruzzo della Corte dei conti si sarebbe pronunciata in senso positivo (con parere 15 novembre 2011, n. 379).

Con il secondo quesito, ha posto alla Sezione una questione inerente alle modalità di calcolo della spesa di personale ai fini della verifica del rispetto del limite stabilito dall'art. 1, co. 557 della legge finanziaria per il 2006.

Il richiedente ha asserito che nel corso dell'anno 2011 alcune dipendenti del Comune, in congedo per maternità, hanno usufruito del periodo di astensione facoltativa, con riduzione della retribuzione al 30% per il periodo in questione. Conseguentemente, l'ammontare complessivo delle spese di personale del Comune nel 2011 è risultato ridotto rispetto alle originarie previsioni.

A seguito della ripresa dell'attività a tempo pieno delle dipendenti, l'ammontare delle spese di personale che l'Ente prevede di sostenere nel 2012 è superiore rispetto a quelle impegnate nel 2011 di un importo pari a 8.050 euro, pari alla differenza retributiva non corrisposta nel 2011 alle dipendenti in questione.

Svolta questa premessa, il Sindaco del Comune di Avigiana ha affermato che *"sembrirebbe logico raffrontare le spese di personale delle relative annualità, (l'anno 2012 con il 2011) nel rispetto del principio di omogeneità, ovvero calcolando le spese di personale del 2011, come se le due dipendenti fossero in normale servizio e raffrontare tale spesa con quella del 2012"*, precisando che *"una diversa interpretazione penalizzerebbe ingiustamente il personale della struttura che vedrebbe ridotte altre voci retributive, in conseguenza dell'utilizzo da parte di alcuni dipendenti di un istituto, previsto dalla Legge e non discrezionalmente concedibile"*.

Considerato in

DIRITTO

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Occorre pertanto verificare preliminarmente la sussistenza contestuale del requisito soggettivo e di quello oggettivo, al fine di accertare l'ammissibilità della richiesta in esame.

Requisito soggettivo:

La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli Enti previsti dalla legge n. 131 del 2003, stante la natura speciale della

funzione consultiva introdotta dalla medesima legge, rispetto all'ordinaria sfera di competenze della Corte.

I pareri possono essere richiesti dalle Regioni, dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane. Fatta eccezione per le Regioni, le richieste di parere devono essere inoltrate alla Sezione di controllo di norma per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali.

Inoltre, la richiesta può considerarsi ammissibile solo se proveniente dall'Organo rappresentativo dell'Ente. In genere, ed in linea di massima, l'organo rappresentativo dell'Ente è da individuare nel Presidente della Giunta regionale, nel Presidente della Provincia e nel Sindaco.

Trattandosi, infatti, di richieste in materia di contabilità pubblica che implicano riflessi sulle concrete scelte gestionali, la legittimazione ad interpellare la Corte spetterebbe solo all'organo di vertice dell'amministrazione della Regione o dell'Ente locale.

La richiesta di parere in esame proviene dal Sindaco del Comune di Avigliana ed è stata inoltrata alla Sezione per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte.

In relazione al profilo soggettivo la richiesta di parere è, dunque, ammissibile.

Requisito oggettivo:

La possibilità di richiedere pareri alle Sezioni regionali della Corte dei conti è prevista dalla Legge n. 131 del 2003, in relazione alla sola materia della contabilità pubblica.

L'ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie nel citato atto di indirizzo del 27 aprile 2004, nonché nella deliberazione n. 5/2006, deve ritenersi riferito alla "attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli".

Le Sezioni riunite in sede di controllo, nell'esercizio della funzione di orientamento generale assegnata dall'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno fornito ulteriori chiarimenti (cfr. del. n. 54/2010). Si è precisato, infatti, che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo nei confronti degli Enti territoriali deve svolgersi anche in ordine a quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo

delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio.

Nel caso di specie l'attinenza della questione alla materia della "contabilità pubblica" si ravvisa nella circostanza che la richiesta di parere è diretta ad ottenere l'interpretazione di alcune disposizioni finanziarie che incidono sui limiti della spesa di personale che può essere sostenuta dagli Enti locali.

In ogni caso, come già precisato nei citati atti di indirizzo, nonché in numerose delibere di questa Sezione, possono essere oggetto della funzione consultiva della Corte dei Conti, le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Devono quindi ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale.

Indubbiamente, i quesiti posti attengono ad una fattispecie concreta e definita, ma la Sezione ritiene di poter fornire indicazioni generali sull'interpretazione della disciplina applicabile, spettando successivamente all'Ente le decisioni concrete da adottare in ordine alla successiva attività gestionale.

In conclusione, la richiesta di parere in esame è ammissibile anche dal punto di vista oggettivo.

Merito:

La richiesta di parere proveniente dal Sindaco del Comune di Avigliana, come si è visto sopra, è duplice e riguarda due questioni differenti, non omogenee tra loro.

1. La prima di esse concerne la possibilità di utilizzare, così come previsto dall'art. 208 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della Strada per il conferimento di incarichi a Vigili Urbani dipendenti di altri Comuni nell'ambito della realizzazione di un progetto denominato "Piano Accordo ex art. 4, c. 4 lettera C della Legge 7/3/86 n° 65", senza conteggiare detti importi nell'ambito della spesa di personale poiché si tratterebbe di "spese che si autoalimentano e quindi sottratte ai limiti indicati dalle norme sul contenimento delle spese di personale di cui all'art. 1, c. 557 della L.



296/2006, come modificato dall'art. 14, c. 7 del D.L. 78/2010 e relativa legge di conversione".

L'interesse ad ottenere il parere della Sezione trae origine dalla circostanza che la Sezione Abruzzo della Corte dei conti si sarebbe pronunciata in senso favorevole con parere n. 379 del 15 novembre 2011.

Preliminarmente, la Sezione osserva che la magistratura contabile ha emanato sinora numerosi pareri diretti ad interpretare il contenuto e le modalità applicative della previsione contenuta nell'art. 208 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (in via esemplificativa: Sezione controllo del Piemonte, 26 gennaio 2011, n. 5; Sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione Sicilia in sede consultiva, deliberazione n.9/2006; Sezione contr. Lombardia, deliberazione n.961/2010/PAR, n. 1068/2010/PAR e n. 55 del 6 marzo 2012; Sezione contr. Toscana, deliberazione n.104/2010/PAR; Sezione contr. Abruzzo deliberazione n.379/2011/PAR).

Come noto, la legge 29 luglio 2010, n. 120 ha modificato il contenuto dell'art. 208 comma 4 del D.Lgs. n. 285 del 1992 che, nel testo attualmente in vigore, stabilisce che *"una quota pari al 50% dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 (n.d.a. Regioni, Province e Comuni) è destinata:*

a) in misura non inferiore a un quarto della quota a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore ad un quarto della quota, al potenziamento dell'attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d) bis ed e) del comma 1 dell'art. 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e)

del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica".

Così come previsto dal co. 5, gli Enti locali sono tenuti a determinare annualmente, con delibera di Giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4, con facoltà di utilizzare, totalmente o parzialmente, la rimanente quota per le finalità di cui al citato comma 4.

In sostanza, il legislatore ha stabilito un vincolo di destinazione sulla metà dei proventi da sanzioni amministrative, prevedendo tre possibilità di utilizzo: a) interventi riguardanti la segnaletica delle strade di proprietà dell'ente, per almeno un quarto di detta quota; b) potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni per almeno un altro quarto, sempre di detta quota; c) interventi vari per la quota residuale, in parte coincidenti con le destinazioni già proprie della precedente disciplina.

Tra le ipotesi di destinazione previste nella lettera c) rientrano le fattispecie indicate nel successivo co. 5 bis, ai sensi del quale *"la quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale".*

L'esame delle norme riportate sopra evidenzia che gli Enti locali possono provvedere con i proventi derivanti da sanzioni per violazioni del codice della Strada al finanziamento delle prestazioni accessorie del personale di polizia municipale rese nell'ambito *"di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187".*

I progetti in questione possono essere predisposti e gestiti direttamente dall'ente interessato ma, considerato il favore legislativo, all'esercizio associato di funzioni e servizi, è ragionevole ritenere che la

stessa disciplina possa essere applicata a progetti attuati in ambito sovracomunale, così come prevede di fare il Comune di Avigliana.

Passando all'esame della seconda parte del quesito, ovvero se sia possibile escludere dall'ammontare rilevante ai fini del rispetto dei limiti imposti dalla normativa sul contenimento della spesa di personale, la quota di finanziamento che l'art. 208 comma 5 *bis* Codice della Strada prevede potersi destinare al personale di polizia locale, la Sezione osserva che l'utilizzazione di tali risorse deve avvenire nel rispetto dei vincoli e limiti di finanza pubblica che gli Enti locali devono osservare in relazione alla spesa per il personale.

In particolare, l'utilizzo delle risorse in questione non permette di derogare all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n.296, nel testo attualmente vigente, che pone il principio di riduzione progressiva delle spese di personale per gli enti sottoposti al Patto di stabilità e all'art. 9 co. 2 *bis* del d.l. 30 maggio 2010, n.78, conv. dalla legge 30 luglio 2010, n. 104, che ha posto nel triennio 2011 - 2013 un limite massimo all'ammontare delle risorse accessorie destinate al personale, con riferimento al corrispondente importo dell'anno 2010 (in proposito, in relazione a quest'ultimo aspetto: Corte conti, sez. riun., 4 ottobre 2011, n. 51).

Peraltro, a fronte del parere espresso dalla Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo n. 379 del 2011, occorre osservare che la consolidata giurisprudenza contabile è orientata a ritenere che le risorse previste dall'art. 208 del Codice della Strada destinate a retribuire, a qualsivoglia titolo, il personale della Polizia municipale rientrano fra la spesa di personale che devono essere conteggiate ai fini della verifica dell'osservanza della previsione contenuta nell'art. 1, co. 557 della legge finanziaria per il 2007 (in proposito, in particolare: Corte conti, sez. contr. Piemonte 20 maggio 2010, n. 37 nella quale risulta specificato che *"trattasi infatti di somme che, sia pure per il perseguimento dello scopo principale di incrementare la sicurezza sulle strade, vengono destinate a personale dipendente dell'Ente, per compiti e mansioni espletate nell'ambito del rapporto di lavoro, in considerazione delle particolari condizioni di disagio cui potrebbe essere sottoposto"*). Inoltre, in via esemplificativa: Sezione contr. Lombardia, 6 marzo 2012, n. 55; Sezione contr. Toscana, 15 settembre 2010, n. 104).

D'altro canto, val la pena rilevare che nel Documento relativo al rendiconto 2010 che gli Organi di revisione degli enti devono compilare ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,



approvato dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 2 del 9 giugno 2011, le spese sostenute in relazione alle finalità previste dall'art. 208 del Codice della Strada non sono state indicate fra le componenti da escludersi dalla spesa del personale ai sensi dei commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2007.

L'importanza dell'elencazione delle voci contenute nel predetto Documento al fine di identificare le componenti che rientrano nella spesa di personale è stata rimarcata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti le quali, dopo aver precisato che il legislatore, *"nonostante sia più volte intervenuto per indicare a Regioni e EE.LL. gli obiettivi di contenimento quantitativo, non si è tuttavia preoccupato di fornire una definizione univoca e chiara di quali voci concorrono a definire l'aggregato "spesa di personale"*, hanno rilevato che da tempo le Linee guida predisposte dalla Sezione Autonomie si occupano di questo argomento (Corte conti, sez. riun. 12 maggio 2011, n. 27). In particolare, in relazione al vincolo di cui ai co. 557 e 562, hanno predisposto un'analitica tabella tenendo in considerazione i criteri stabiliti dalla circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato (relativa all'applicazione della legge finanziaria 2006). In questo modo viene indicato *"come debba effettuarsi la riduzione della spesa del personale, elencando le componenti della spesa da considerare per determinare la base di calcolo"* e che *"nel sistema applicativo di tale limite si è posta la necessità di enucleare le diverse voci che compongono la spesa per il personale e, quindi, si sono evidenziate anche alcune voci che non devono essere utilizzate ai fini del confronto, venendo escluse sia dall'aggregato relativo all'anno di riferimento che da quello nel quale viene verificato il rispetto dell'obiettivo di riduzione"*.

2. In relazione al secondo quesito proposto dal Sindaco del Comune di Avigliana relativo alle modalità di calcolo della spesa di personale ai fini della verifica nel 2012 del rispetto del limite stabilito dall'art. 1, co. 557 della legge finanziaria per il 2006 nel caso in cui nel 2011 l'ente abbia sostenuto una spesa minore di quella prevista a causa dell'astensione facoltativa dal lavoro di alcune dipendenti in congedo per maternità, la Sezione osserva quanto segue.

L'obbligo di riduzione progressiva della spesa di personale che si ricava dall'art. 1, co. 557 della legge finanziaria per il 2007 è stato dettato dal legislatore per favorire il contenimento di detta tipologia di spesa mediante l'adozione di misure organizzative dirette a migliorare l'organizzazione dell'Ente, senza aumentare i costi.

Il citato co. 557, dell'art. 1, della legge n. 266 del 2007, come modificato dall'art. 14, co. 7 della legge n. 122 del 2010, di conversione del d.l. n. 78 del 2010, prevede che *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali"

Le modalità per applicare l'obbligo di riduzione della stessa sono conseguenti a decisioni organizzative che devono essere programmate e svolte nell'ambito dell'autonomia riconosciuta a ciascun Ente.

Ciascun Comune o Provincia è tenuto, quindi, ad adottare soluzioni organizzative che permettano di contenere la spesa di personale rispetto a quella sostenuta negli esercizi precedenti.

Al fine di valutare l'efficacia delle soluzioni adottate e l'effettivo risparmio occorre utilizzare come parametro di riferimento la spesa che l'ente ha sostenuto nell'esercizio precedente in base ai dati che risultano dal rendiconto di esercizio.

Il legislatore non ha considerato l'evenienza che nell'esercizio che deve essere utilizzato quale parametro di riferimento si sia verificato un evento particolare che abbia influenzato in senso anomalo la base di riferimento, prevedendo un aumento o una diminuzione della spesa di personale che l'ente avrebbe dovuto sostenere in base alla normale dinamica organizzativa.

Si tratta di situazioni ricorrenti che possono essere determinate da decisioni dell'Ente locale che intenda far fronte a particolari esigenze organizzative, da interventi normativi che consentano di effettuare alcune spese in deroga alle regole ordinarie o dall'esercizio di diritti dei dipendenti.

In linea di principio, la previsione contenuta nell'art. 1, co. 557 non prevede alcuna deroga all'obbligo di riduzione e, conseguentemente, anche

qualora nell'anno che deve essere preso a riferimento si verifichi una delle situazioni richiamate sopra l'Ente è tenuto a procedere all'osservanza del limite di spesa.

Tuttavia è opportuno rilevare che si tratta di situazioni differenti.

Qualora la riduzione di spesa dell'anno di riferimento dipenda da scelte organizzative autonome è ragionevole che l'Ente negli esercizi successivi tenga conto della scelta precedente e proceda alla diminuzione della spesa nei limiti che si è dato con le scelte che ha compiuto nell'ambito della sua autonomia.

Se la base di riferimento cambia a seguito dell'intervento del legislatore che abbia autorizzato l'effettuazione di spese maggiori in presenza di particolari circostanze è indubbio che il calcolo della nuova base di riferimento deve essere effettuato tenendo conto dell'intervento normativo (In proposito: Corte conti, sez. riun. contr. 14 settembre 2011, n. 48).

Da ultimo, si presenta problematica la situazione degli Enti che abbiano registrato incrementi o decrementi di spesa in conseguenza di decisioni adottate da propri dipendenti che abbiano esercitato diritti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

In merito a questo problema la Sezione ha avuto già modo di esprimersi ritenendo che *"Le norme che limitano le spese di personale a fini di contenimento della spesa pubblica, inoltre, possono ritenersi di carattere imperativo, con la conseguenza che l'esclusione di singole voci dall'aggregato "spesa di personale", come dal legislatore definito e sopra riportato, non può che trovare espressa previsione in norme di pari rango, che, in quanto espressione di una disciplina speciale, non sono suscettibili di applicazione oltre i casi e i modi da esse norme previsti"* e che, *"pertanto, starà all'Ente adottare quelle misure, di sua esclusiva pertinenza, che consentano di rispettare, nel contempo, gli obblighi di matrice contrattuale e quelli al medesimo incombenti ex lege"* .(Sez. contr. Piemonte, 25 febbraio 2011, n. 29)

P.Q.M.


La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte,

rende il parere chiesto dal Sindaco del Comune di Avigliana, con nota in data 30 gennaio 2012, pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte in data 10 febbraio 2011, nei termini indicati sopra.


Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nell'adunanza del 18 aprile 2012.

Il Consigliere Relatore
Dott. Giancarlo Astegiano



Il Presidente
Dott.ssa Enrica Laterza



Depositato in Segreteria il 27 APR. 2012
Il Funzionario Preposto
Dott. Federico SOLA

